

REGOLAMENTO (CE) N. 3124/94 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1994

recante norme specifiche per il trasferimento dei diritti al pagamento
compensativo supplementare per la produzione di frumento duro in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3116/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92 è concesso un supplemento del pagamento compensativo a favore della produzione di frumento duro in Portogallo, limitatamente ad una superficie di 35 000 ha ;

considerando d'altro canto che il regolamento (CEE) n. 3563/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 738/93⁽⁴⁾, ha istituito un regime di aiuti specifici decrescenti a favore dei produttori portoghesi di frumento tenero e di altri cereali ; che l'esistenza di un simile regime in Portogallo può condurre ad una sottoutilizzazione dei diritti di taluni produttori portoghesi di frumento duro e quindi ad una sottoutilizzazione del massimale di 35 000 ettari accordato a tale paese ; che, in tali circostanze, è indicato temperare in via temporanea il regime di trasferimento dei diritti al pagamento compensativo supplementare per il frumentoduro previsto dal regolamento (CEE) n. 2780/92 della Commissione, del 24 settembre 1992, relativo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2246/94⁽⁶⁾ ;

considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per le campagne 1995/1996 e 1996/1997 non si applicano in Portogallo le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2780/92.

Il Portogallo adotta le misure complementari necessarie per l'applicazione del presente articolo e le comunica alla Commissione entro il 31 marzo 1995.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.⁽²⁾ Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. L 362 del 21. 12. 1990, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 281 del 25. 9. 1992, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 242 del 17. 9. 1994, pag. 1.